



# Ordinanza sulle linee elettriche (OLEI)

**Modifica del 25 giugno 2025**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>1</sup> sulle linee elettriche è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 13, 15b capoverso 3 e 15c capoversi 2 e 3 della legge del 24 giugno 1902<sup>2</sup> sugli impianti elettrici;  
visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966<sup>3</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio;  
visto l'articolo 24 della legge del 20 giugno 1986<sup>4</sup> sulla caccia,

*Art. 30* Protezione dei volatili

<sup>1</sup> Le nuove linee devono essere costruite in modo da ridurre al minimo il rischio di collisione per gli uccelli. I sostegni devono essere concepiti in modo che gli uccelli non possano provocare su di essi messe a terra o cortocircuiti.

<sup>2</sup> Sui sostegni esistenti di linee con una tensione da 1 a 150 kV che, per il modo in cui sono costruiti, rappresentano un pericolo per gli uccelli, devono essere adottate misure affinché, per quanto possibile, i volatili non possano provocare su di essi messe a terra o cortocircuiti.

1 RS 734.31  
2 RS 734.0  
3 RS 451  
4 RS 922.0

*Art. 146a*            Disposizione transitoria

Sulle linee seguenti devono essere realizzati gli adattamenti per la protezione dei volatili di cui all'articolo 30 capoverso 2:

- a. linee con una tensione da 1 a 36 kV: entro la fine del 2035;
- b. linee con una tensione da 36 a 150 kV: entro la fine del 2040.

## II

L'ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>5</sup> sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

*Art. 9a cpv. 3 lett. f*

<sup>3</sup> Sono considerate modifiche tecniche di lieve entità, se non si altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno dell'impianto:

- f. l'attuazione di misure per la protezione dei volatili secondo l'articolo 30 dell'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>6</sup> sulle linee elettriche.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

25 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>5</sup> RS 734.25

<sup>6</sup> RS 734.31